

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 1 –

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina delle rappresentanze studentesche dell'Università.

Art. 2 – Avvio della procedura

1. La procedura di nomina è avviata dal Rettore con proprio decreto, con apposito Bando da pubblicarsi su sito web dell'Università. 2. Tale decreto dovrà indicare: a) il responsabile della selezione; b) il numero e le afferenze delle rappresentanze da nominare; c) le modalità e i termini per presentare le candidature;

Art. 3 - Rappresentanze da nominare

1. I rappresentanti da nominare sono uno o più studenti nei Consigli dei Corsi di Studio, nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e negli altri Organi, in base alle esigenze di Ateneo. 2. Nessun rappresentante può far parte contemporaneamente di più Organi.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo - ovvero la capacità giuridica di votare - è garantita dallo status di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea attivati dall'Ateneo. 2. Sono esclusi dal voto coloro che, pur rivestendo lo status di studenti, non presentino una posizione amministrativa regolare al momento della presentazione della propria candidatura.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo - ovvero la capacità di essere eletti - è garantita dallo status di studenti regolarmente iscritti, non oltre il secondo anno, se iscritti a un corso di laurea triennale; o al primo anno, se iscritti a un corso di laurea magistrale. 2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente, non presentino una posizione amministrativa regolare al momento del voto.

Art. 6 – Candidature

1. Le candidature vengono presentate esclusivamente attraverso la modalità indicata nel Bando e che potrà essere una delle seguenti: a) attraverso il sistema on-line dell'Ateneo; b) a mezzo comunicazione mail. 2. Le candidature dovranno in ogni caso essere presentate entro il termine fissato con il decreto che indice il Bando, termine che non potrà comunque essere né inferiore ai 5 giorni, né superiore a 20 giorni.

Art. 7 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Rettore. 2. Essa è composta da un Presidente – da individuarsi tra il personale docente o non docente dell'Ateneo – oltre che da un componente del personale docente e da un componente del personale non docente dell'Ateneo. 3. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

Art. 8 – Procedimento di selezione

1. La Commissione Elettorale verifica che le candidature depositate siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le formalità e nei termini previsti dal Bando. 2. Il

Presidente della Commissione prende atto dei risultati delle votazioni, in base ai voti riportati da ciascun candidato. 2. Tra i candidati che ricevono lo stesso numero di voti, viene eletto quello che risulta dover sostenere più crediti formativi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con l'età anagrafica più giovane. 3. La Commissione registra altresì la validità dei voti contenuti in ciascuna scheda che viene ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. 5. I lavori di scrutinio della Commissione sono pubblici.

Art. 9 Nomina degli eletti

1. Il Rettore, con Decreto, nomina Rappresentanti i candidati in posizione utile, in relazione al numero delle rappresentanze da nominare indicate nel Bando. 2. Il mandato degli eletti ha durata triennale; decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina. 3. Qualora nel corso del triennio qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per conseguimento del titolo di studio, per trasferimento, per rinuncia o altro motivo oppure si dimette, verrà sostituito dal primo studente non eletto che lo segue nella graduatoria. Qualora non fosse possibile provvedere ad una sostituzione con un candidato non eletto, si dovrà necessariamente indire delle nuove procedure elettorali.

Art. 10 – Deroghe

1. Con Decreto motivato da cause straordinarie di necessità ed urgenza, il Rettore può modificare i termini temporali previsti nel presente regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo. 2. I rappresentanti nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al verificarsi di una causa di Cessazione.